



Chiarimenti in materia di rateazione ex art. 11-bis, D.L. n. 66/2014

Equitalia, rispondendo ad alcuni quesiti della stampa specializzata, ha fornito dei chiarimenti in merito alla nuova possibilità di **rateazione concessa dall'art. 11-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66** per i soggetti che erano decaduti alla data del **22 giugno 2013**.

Si precisa, in particolare:

- la **domanda di riammissione** alla dilazione va presentata ed Equitalia entro il **31 luglio 2014**

, con una **semplice istanza**

. Non è, quindi, necessario allegare alcuna documentazione che provi la situazione di difficoltà economica, indipendentemente dall'importo del debito. Il numero massimo delle rate è quello della precedente rateazione;

- la domanda va presentata con una **semplice raccomandata a/r o a mano** presso uno degli sportelli e i moduli sono disponibili sul sito internet di Equitalia o presso gli uffici stessi;

- i debiti della precedente rateazione decaduta seguono le regole dell'art. 11-bis, D.L. n. 66/2014 (massimo **72 rate mensili e non ulteriormente prorogabile**, si decade con il mancato pagamento di due rate anche non consecutive);

- con la riammissione alla dilazione, l'Agente della riscossione **non potrà iscrivere ipoteca** fino a quando il contribuente è in regola con i pagamenti.

L'accertamento da studi di settore necessita della fase del contraddittorio

Con **Sentenza 18 luglio 2014, n. 16457**, la **Corte di Cassazione** ha chiarito che **l'accertamento compiuto mediante l'applicazione degli studi di settore**

deve essere

corredato dalle motivazioni

che hanno indotto l'Agenzia delle Entrate a

respingere le giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio

.

Infatti, come precisano i Giudici, *"lo scostamento dai parametri può assumere il carattere di presunzione grave, precisa e concordante"* solo **successivam**
ente all'analisi delle prove fornite dal contribuente

Benefici contributivi: il datore di lavoro deve sempre dimostrare la sussistenza dei requisiti

In materia di **benefici contributivi**, la **Corte di Cassazione** ha chiarito che il datore di lavoro deve sempre provare la sussistenza dei requisiti necessari al beneficio o all'esonero contributivo non risultando sufficiente la contestazione di eventuali sanzioni sulla base dell'assenza di documentazione atta a provare l'assenza documentale.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 16639 del 22 luglio 2014**, ha precisato che ai fini della fruizione del beneficio contributivo spetta sempre al datore di lavoro provare la sussistenza dei requisiti necessari, in assenza dei quali la contestazione da parte dell'INPS dovrà considerarsi sempre legittima.

Appalti di pulizie nelle scuole: autorizzata la Cig in deroga

L'INPS, nel **Messaggio n. 6214 del 22 luglio 2014**, comunica che è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 82875 del 10 luglio 2014 (in attesa di pubblicazione sul sito

www.lavoro.gov.it

), che, a seguito dei verbali di Accordo in sede governativa del 05 maggio 2014,

autorizza

la

CIG in deroga

per il

settore appalti di pulizie

nelle

scuole

, per il periodo decorrente dal 1° aprile 2014 al 30 giugno 2014.

Il DI n. 82875/2014 ha stabilito che l'intervento riguarderà un numero massimo di 18.053 unità lavorative, dipendenti delle 61 aziende del settore in oggetto indicate nel decreto. Le aziende anticiperanno il trattamento di integrazione salariale a carico dell'INPS. L'onere (trattamento cig in deroga e relativa contribuzione figurativa) verrà imputato a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, nel limite massimo complessivo di euro 46.488.636,05.

Stanziati i fondi alle regioni per finanziare gli incentivi alle assunzioni di disabili avvenute nel 2013

Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto 12 maggio 2014 con il quale sono stanziati alle regioni le risorse per il finanziamento degli **incentivi** per le assunzioni di **lavoratori disabili**

effettuate nell'anno

2013

mediante convenzione con il competente ufficio per l'impiego. Gli incentivi consistono in una **riduzione dell'aliquota**

contributiva in misura del 50% ovvero 100%.

Le risorse sono di poco inferiori a 22 milioni di euro e sono destinate ai datori di lavoro privato.